



COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

ORIENTAMENTI DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI APPROVATI NEL 2010

H.A.9 – (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1° pubbl. 9/10) Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto.

Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c.

E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel registro imprese.

H.A.10 - (INSUSSISTENZA DI LIMITI OGGETTIVI AI CONFERIMENTI IN NATURA VALUTATI EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10) Il procedimento di valutazione delineato per i conferimenti in una spa dall’art. 2343 ter,



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

comma 2, lett. b), c.c., stante la sua alternatività rispetto al procedimento di cui alla lett. a) del medesimo comma e la mancanza di limitazioni od esclusioni testuali, può avere ad oggetto qualsiasi bene che sia conferibile in natura (diverso da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 2343 ter c.c.), a prescindere da una sua preesistente autonoma inclusione tra le voci di bilancio del soggetto conferente o da una sua autonoma iscrivibilità nel bilancio della società conferitaria.

Lo stesso potrà dunque essere posto in essere anche con riferimento a conferimenti di aziende o rami d'azienda; beni di proprietà di persone fisiche non imprenditori; beni di imprenditori individuali o collettivi il cui bilancio non sia sottoposto a revisione legale.

H.A.11 - (ELEMENTI FORMALI DELLA VALUTAZIONE DELL'ESPERTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10) La valutazione dell'esperto di cui all'art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c., può non essere asseverata con giuramento, posto che la norma in commento non prescrive tale adempimento.

Va esclusa anche la necessità che nella perizia debba essere contenuta l'attestazione da parte dell'esperto che il valore attribuito ai beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

H.A.12 - (REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ESPERTO CHIAMATO A REDIGERE LA VALUTAZIONE DI CONFERIMENTO EX ART. 2343 TER, COMMA 2, LETT. B, C.C. – 1° pubbl. 9/10) L'esperto chiamato a redigere la valutazione di conferimento ex art. 2343 ter, comma 2, lett. b) c.c., non deve necessariamente essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali: gli



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

unici requisiti prescritti dalla norma sono l'indipendenza e l'adeguata professionalità.

H.B.35 – (MOMENTO DELL'ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETA' CON TITOLI NON DEMATERIALIZZATI I CUI STATUTI NON IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI – 1° pubbl. 9/10) Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto (art. 2370, comma 1, c.c.).

Nelle società con titoli non dematerializzati i cui statuti non impongano il preventivo deposito delle azioni, il cessionario di azioni acquista tale diritto ai sensi dell'art. 2355 c.c.:

a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:

- nel momento dell'iscrizione nel libro dei soci;

b) nel caso di girata di titoli nominativi:

- nel momento in cui il giratario è nel possesso dei titoli in virtù di una serie continua di girate, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nel libro soci;

c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert), alternativamente:

- nel momento del doppio annotamento, sul titolo e nel libro soci;

- nel momento del rilascio del nuovo titolo intestato al cessionario, prescindendo dall'annotazione del rilascio del nuovo titolo nel libro soci ai sensi dell'art. 2022, comma 1, ultimo periodo, c.c.

Deve pertanto ritenersi che il cessionario di azioni sia legittimato all'intervento anteriormente all'iscrizione nel libro soci (con il conseguente obbligo per la società di aggiornamento postumo di tale libro) esclusivamente nel caso in cui sia nel possesso di un titolo a lui



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

girato in virtù di una serie continua di girate, ovvero a lui intestato fin dall'emissione, esclusa ogni altra ipotesi.

H.B.36 - (DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN PRESENZA DI CLAUSOLE CHE IMPONGANO IL PREVENTIVO DEPOSITO DELLE AZIONI EX ART. 2370, COMMA 2, C.C. – 1° pubbl. 9/10) Il legislatore della riforma ha abrogato l'obbligo generico di preventivo deposito delle azioni per legittimarsi all'intervento in assemblea, previsto dal vecchio testo dell'art. 2370 c.c., al fine di consentire ad ogni singola società azionaria di disciplinare autonomamente la materia in base alle proprie esigenze organizzative. Ai sensi del nuovo art. 2370, comma 2, c.c., le società azionarie possono dunque oggi graduare gli oneri di verifica a loro carico, e quelli di legittimazione a carico dei propri soci, prevedendo nei propri statuti, alternativamente, il diritto all'intervento:

- 1) con la semplice esibizione dei titoli alla presidenza dell'assemblea, escluso ogni obbligo di preventivo deposito (tale meccanismo è quello che opera anche in assenza di specifiche previsioni statutarie);**
- 2) previo deposito dei titoli, con divieto di ritiro prima dello svolgimento dell'assemblea (impedendo così di fatto ai soci di effettuare girate tra il deposito e l'assemblea, sottraendosi in tal modo la società ad obblighi di ulteriore verifica);**
- 3) previo deposito dei titoli, con facoltà di ritiro prima dello svolgimento dell'assemblea (lasciando così ai soci la possibilità di effettuare girate tra il deposito e l'assemblea e assumendo conseguentemente la società l'obbligo di ulteriore verifica, se richiesta dai giratari).**

Nella prima ipotesi il diritto di intervento e di voto spetterà al titolare delle azioni al momento dello svolgimento dell'assemblea; nella



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

seconda al titolare delle azioni alla data del deposito, anche nel caso in cui al momento dell'assemblea abbia perso tale titolarità (evidentemente con trasferimenti avvenuti con tecniche diverse dalla girata, stante l'indisponibilità dei titoli); nella terza ipotesi al titolare delle azioni alla data del deposito, salvo che si presenti in assemblea un giratario successivo delle azioni ritirate dal depositante che le esibisca alla presidenza con ciò legittimandosi all'intervento in sostituzione del suo dante causa ai sensi del comma 1 dell'art. 2370 c.c.

Nell'ipotesi sub 3) non è comunque richiesto ai soci depositanti che hanno ritirato i titoli di riesibirli alla presidenza dell'assemblea per legittimarsi al voto, poiché in detta ipotesi è proprio la regola statutaria a non subordinare la legittimazione al mancato ritiro. Sarà onere dell'eventuale giratario successivo di documentare la perdita del diritto di intervento del suo dante causa.

H.B.37 – (MOMENTO DELL'ACQUISTO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETA' AMMESSE ALLA GESTIONE ACCENTRATA DEI TITOLI – 1° pubbl. 9/10)

Nelle società ammesse alla gestione accentrata dei titoli il diritto di intervento in assemblea si acquista ai sensi dell'art. 83 sexies T.U.F.:

a) nel caso di società quotate:

- con la registrazione nei conti dell'intermediario sussistente al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (non sono ammesse deroghe statutarie a tale regola);

b) nel caso di società non quotate il cui statuto nulla disponga in merito:



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

- con la registrazione nei conti dell'intermediario sussistente al momento dell'apertura dell'assemblea;

c) nel caso di società non quotate il cui statuto richieda che le azioni siano registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, alternativamente:

- 1. nell'ipotesi che lo statuto vieti la cessione fino alla chiusura dell'assemblea:

con la registrazione nei conti dell'intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all'assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria;

- 2. nell'ipotesi che lo statuto non vieti la cessione fino alla chiusura dell'assemblea:

con la registrazione nei conti dell'intermediario sussistente al termine della giornata anteriore rispetto all'assemblea di un numero di giorni coincidente con la regola statutaria, se il soggetto legittimato ha acquistato le azioni anteriormente a tale termine, nel caso contrario (acquisto successivo) con la registrazione nei conti dell'intermediario sussistente al momento dell'apertura dell'assemblea.

H.B.38 – (DOCUMENTI DA ESIBIRE ALLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA OVVERO DA DEPOSITARE O COMUNICARE PREVENTIVAMENTE PER LEGITTIMARSI ALL'INTERVENTO 1° pubbl. 9/10) In relazione alle diverse tecniche di circolazione delle azioni e ai conseguenti diversi momenti di acquisto del diritto di intervento in assemblea (vedi orientamenti H.B.35, H.B.36 e H.B.37) i documenti che devono essere prodotti alla società, ovvero depositati o comunicati preventivamente, sono:

1 - per le società non ammesse alla gestione accentrata dei titoli:

a) nel caso di mancata emissione dei titoli azionari:



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

nessun documento, la legittimazione consegue all'iscrizione nel libro dei soci;

b) nel caso di girata di titoli nominativi:

le azioni o i certificati azionari girati al soggetto che intende legittimarsi in virtù di una serie continua di girate;

c) nel caso di trasferimento di titoli nominativi avvenuto con mezzi diversi dalla girata (c.d. transfert):

le azioni o i certificati azionari annotati del trasferimento a favore del soggetto che intende legittimarsi, ovvero ad esso direttamente intestati in seguito al ritiro ed annullamento dei precedenti;

2 - per le società ammesse alla gestione accentrata dei titoli:

la comunicazione all'emittente dell'avvenuta scritturazione del trasferimento nei conti dell'intermediario nei termini di legge o di statuto, inviata ai sensi del comma 1 dell'art. 83sexies T.U.F.

H.G.28 - (RINUNCIA ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446, TERZO PERIODO, COMMA 1, C.C. – 1° pubbl. 9/10) L'obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale previsto dall'art. 2446, terzo periodo, comma 1, c.c. è imposto nell'esclusivo interesse dei soci, spetterà dunque ai medesimi il diritto di rinunciarvi all'unanimità.

La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione.

H.G.29 – (AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELEGATO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE – 1° pubbl. 9/10) Nel caso di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

capitale sociale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c., lo statuto, o la delibera che lo modifica, deve contenere, oltre ai criteri cui gli amministratori devono attenersi per la determinazione del prezzo, anche le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.

Le formalità previste dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. si applicano, in quanto compatibili, sia alla delibera dell'assemblea dei soci di delega (vedi orientamento H.G.15), sia alla delibera delegata assunta dall'organo amministrativo.

Si ritiene in particolare necessario che, prima della adozione della delibera delegata, gli amministratori predispongano una relazione (da comunicare al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima della riunione del consiglio) dalla quale risultino l'attualità delle ragioni che escludono l'opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per la determinazione del prezzo. Si ritiene inoltre necessario che i sindaci attestino la congruità del prezzo di emissione.

La relazione degli amministratori e quella dei sindaci non devono essere depositate presso la sede della società nei quindici giorni precedenti la delibera delegata.

H.G.30 – (AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA EFFETTUATO DALL'UNICO SOCIO – 1° pubbl. 9/10) Nel caso di aumento del capitale sociale di società unipersonale, da realizzarsi mediante conferimento di beni in natura o di crediti da parte dell'unico socio, non si applica la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2441 c.c., in quanto la delibera di aumento non comporta l'esclusione del diritto di



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

opzione di alcun socio: non è pertanto necessario che vengano redatte la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale, non è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale della perizia di stima del bene o del credito conferendo e la deliberazione può determinare il prezzo delle azioni senza tenere conto del valore del patrimonio netto della società, in quanto tali previsioni sono poste a garanzia dei soli soci che subiscono l'esclusione del diritto di opzione.

H.I.25 – (EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PREVISTA DALL'ART. 2358 C.C. – 1° pubbl. 9/10) In mancanza di richiamo all'art. 2436 c.c. e di riconoscimento del diritto di opposizione ai creditori sociali (ed in genere ai terzi) si deve ritenere che l'autorizzazione alle operazioni di "assistenza finanziaria", deliberata dall'assemblea straordinaria ai sensi del comma 3 dell'art. 2358 c.c., produca effetti anche prima della sua iscrizione al competente registro delle imprese.

Pertanto il notaio incaricato potrà ricevere l'atto che importa "assistenza finanziaria" anche prima dell'iscrizione della delibera autorizzativa.

H.K.7 – (PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI EFFICACIA DELLA MODIFICA - 1° pubbl. 9/10) Le modifiche alle condizioni di un prestito obbligazionario devono necessariamente essere approvate sia dalla società, tramite l'organo legalmente o statutariamente competente, sia dall'assemblea degli obbligazionisti, senza che assuma alcun rilievo l'ordine di adozione delle due deliberazioni.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

Le modifiche saranno efficaci solo dopo che sarà stata iscritta nel registro imprese la delibera della società ex art. 2436 c.c., (richiamato dall'art. 2410, comma 2, c.c.) e sia stata adottata la conforme delibera dell'assemblea degli obbligazionisti, ancorché non iscritta.

Tale ultima delibera, infatti, pur essendo soggetta a iscrizione nel registro imprese, acquista efficacia immediata, non potendosi ad essa applicare il disposto dell'art. 2436 c.c. per assenza di richiamo.

H.K.8 – (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI – 1° pubbl. 9/10) In mancanza del rappresentante comune, l'assemblea degli obbligazionisti può essere presieduta dal presidente della società o da altro soggetto nominato direttamente dagli intervenuti.

H.M.1 – (PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN COMPROPRIETA' – 1° pubbl. 9/10) Nel caso in cui tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale di una s.p.a. appartenga a più soggetti in un'unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla “società unipersonale”.

E' infatti da rilevare che, ai sensi dell'art. 2347, comma 1, c.c., nel caso di comproprietà di azioni, i diritti sociali non spettano “uti singuli” ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al “gruppo”, che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Così ad esempio non ci saranno tanti diritto di intervento all'assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.

I.A.10 – (POLIZZA ASSICURATIVA O FIDEIUSSIONE BANCARIA SOSTITUTIVE DEL CONFERIMENTO IN DENARO E DPCM ATTUATIVO – 1° pubbl. 9/10) La disposizione di cui all’art. 2464, comma 4, secondo periodo, c.c., in base alla quale il versamento iniziale dovuto al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo può essere sostituito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, stipulata per un importo almeno corrispondente, è inattuabile fino a quando non saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le caratteristiche della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria.

I.A.11 – (CONFERIMENTI IN NATURA CON EFFICACIA TRASLATIVA ANTERIORE ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE LORO PRESUPPOSTO – 1° pubbl. 9/10) Al fine di dare data certa ad una determinata operazione di conferimento in natura è possibile effettuare il conferimento con efficacia traslativa immediata, anteriore cioè all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento di capitale sociale suo presupposto.

Ovviamente tale conferimento sarà immediatamente imputato a patrimonio e potrà essere imputato anche a capitale solo dopo che la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, comma 5, c.c., richiamato dall’art. 2480 c.c.

E’ inoltre da ritenere che tali conferimenti siano sottoposti alla condizione risolutiva della mancata iscrizione della delibera di aumento loro presupposto nel registro imprese.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

I.B.26 – (SEGRETARIO NELLE ASSEMBLEE - 1° pubbl. 9/10)

Nelle assemblee di srl la figura del segretario che assiste il presidente non è prevista da alcuna norma. La materia può essere pertanto liberamente disciplinata dallo statuto, sia nel senso di prevedere (sempre o in alcuni casi) la nomina di un segretario, sia nel senso di inibirla, riservando la verbalizzazione al presidente.

In assenza di specifiche previsioni statutarie deve ritenersi che il potere di verbalizzazione spetti al presidente, e che il medesimo possa comunque nominare un segretario o proporre all'assemblea di effettuare tale nomina.

In ogni caso il segretario non può essere nominato quando il verbale debba essere redatto da notaio.

I.B.27 - (SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA CONVOCAZIONE

DELL'ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/10) Il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati a convocare l'assemblea di srl., né di rimettere tale individuazione all'autonomia statutaria (la disposizione di cui all'art. 2479 bis, comma 1, c.c. si limita infatti a stabilire che lo statuto determina i “modi” di convocazione dell'assemblea e non anche i soggetti legittimati ad attuarli).

Al contrario la disciplina positiva dettata per la spa individua inderogabilmente negli amministratori i soggetti legittimati a convocare l'assemblea (art. 2366, comma 1, c.c.), anche nell'ipotesi in cui tale convocazione avvenga su impulso dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

Stante quanto sopra si può ritenere che lo statuto di srl possa disciplinare con la più ampia autonomia la materia, senza dover applicare per analogia le limitazioni imposte per la spa.

Sarà così possibile attribuire il potere di convocazione dell'assemblea ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.

In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all'approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e a una maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

I.B.28 - (SOGGETTI LEGITTIMATI AD ATTUARE IL PROCEDIMENTO DI DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE O CONSENSO SCRITTO – 1° pubbl. 9/10) Il codice civile non si preoccupa di individuare in alcun modo i soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso scritto, né di rimettere tale individuazione all'autonomia statutaria.

Stante quanto sopra si può ritenere che lo statuto possa disciplinare con la più ampia autonomia la materia.

Sarà così possibile attribuire il potere di attuare il procedimento di decisione mediante consultazione o consenso scritto ad uno o più amministratori e/o sindaci e/o soci.

In assenza di una specifica previsione statutaria la competenza spetterà ai medesimi soggetti cui la legge attribuisce il potere di determinare gli argomenti da sottoporre all'approvazione dei soci (art. 2479, comma 1, c.c.) e cioè ai singoli amministratori e a una



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

maggioranza dei soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.

I.B.29 - (INDEROGABILITA' DELLA FACOLTA' DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI O DEL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE DI SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEI SOCI DETERMINATI ARGOMENTI – 1° pubbl. 9/10) La disposizione contenuta nell'art. 2479, comma 1, c.c., che attribuisce ad uno o più amministratori, ovvero a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, il potere di sottoporre all'approvazione dei soci determinati argomenti, integra un elemento tipico del modello srl e come tale non è derogabile in senso limitativo dallo statuto.

E' al contrario possibile che lo statuto attribuisca ad una maggioranza meno qualificata di soci (ad esempio un decimo del capitale), ovvero ad altri soggetti (ad esempio uno o più sindaci) il suddetto potere di sottoporre all'approvazione dei soci determinati argomenti.

I.B.30 – (INERZIA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A SOLLECITARE LA DECISIONE DEI SOCI O A CONVOCARE L'ASSEMBLEA SU RICHIESTA DEL TERZO DEL CAPITALE – 1° pubbl. 9/10) Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati ad attuare il procedimento di decisione dei soci mediante consenso o consultazione scritta ovvero nel convocare l'assemblea se richiesti da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale (o la minor percentuale eventualmente determinata dallo statuto) sarà applicabile per analogia il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 2367, comma 2, c.c.

I.B.31 – (LEGITTIMITA' DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA CHE RICONOSCA AD UNA MINORANZA IL DIRITTO DI



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

CHIEDERE IL RINVIO DELL'ASSEMBLEA – 1° pubbl. 9/10)

Stante la meritevolezza dell'interesse tutelato (postulata per le società azionarie dalla disposizione contenuta nell'art. 2374 c.c.), si ritiene legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di soci, più o meno qualificata, la facoltà di richiedere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino insufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera continuazione della prima e non richiederà un'autonoma convocazione.

I.G.42 - (RINUNCIA ALL'OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2482 BIS, COMMA 2, C.C. – 1° pubbl. 9/10) Ove l'atto costitutivo non preveda l'esenzione dall'obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c., almeno otto giorni prima dell'assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto di rinunciare all'unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo informativo posto a carico dell'organo amministrativo nell'esclusivo interesse dei medesimi soci.

La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione (vedi orientamento I.G.7).

IL.5 – (LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETA' SOCIA DI SRL – 1° pubbl. 9/10) La società che all'esito di un'operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all'esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l'elenco soci della partecipata. La pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni (vedi orientamento L.A.15).

I.M.1 – (PARTECIPAZIONE TOTALITARIA IN COMPROPRIETA' – 1° pubbl. 9/10) Nel caso in cui la partecipazione rappresentante l'intero capitale di una s.r.l. appartenga a più soggetti in un'unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla "società unipersonale".

E' infatti da rilevare che, ai sensi dell'art. 2468, comma 5, c.c., nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano "uti singuli" ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al "gruppo", che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Così ad esempio non ci saranno tanti diritti di intervento all'assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

J.A.16 – (COLLEGIALITA' OBBLIGATORIA DELL'ORGANO DI LIQUIDAZIONE PLURIPERSONALE – 1° pubbl. 9/10) La disciplina della liquidazione contenuta negli artt. 2484 e ss. c.c. integra un modello unitario, applicabile indistintamente e globalmente a tutte le società di capitali.

A ciò consegue l'inderogabilità, anche con riferimento alle srl, della previsione contenuta nell'art. 2487, comma 1, lett. a) c.c., che consente all'assemblea, ovvero ad una specifica clausola statutaria, di determinare le regole di funzionamento del collegio (in caso di pluralità di liquidatori) ma non anche l'istituzione di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale.

Tale convincimento si basa, oltre che sul chiaro tenore letterale della norma e sulla unicità sistematica della disciplina della liquidazione delle società di capitali, sulla circostanza che il legislatore della riforma ha inteso istituire un rapporto di gestione/controllo della fase di liquidazione basato sul dualismo liquidatori/soci (vedi relazione alla legge di riforma del diritto societario), ciò in parziale difformità a quanto previsto nella fase di normale operatività delle società di capitali dai vari sistemi di governance.

Spetta infatti ai soci nominare e revocare i liquidatori, attribuire loro poteri più o meno ampi, riservarsi l'autorizzazione di singoli atti, determinare i criteri della liquidazione.

Il potere di controllo e di opposizione alla altrui gestione che spetterebbe reciprocamente ai singoli co-liquidatori in ipotesi di mancata istituzione di un organo collegiale risulterebbe dunque in contrasto con il modello di gestione/controllo voluto dal legislatore.

Per quanto riguarda poi la srl è anche da rilevare che non è possibile applicare ai liquidatori, per analogia, le regole di governance previste per gli amministratori, in quanto l'ordinamento consente il ricorso



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

all'analogia solo per colmare una lacuna di disciplina e non per derogare ad una disciplina espressa.

Neanche il disposto dell'art. 2488 c.c. può essere invocato per sostenere la possibilità di nominare nella srl più liquidatori che operino non collegialmente, poiché gli "organi amministrativi" individuati in detta disposizione non possono essere confusi con gli "organi liquidativi" di cui all'art. 2487 c.c., anche se entrambi compiono attività gestorie. Inoltre la deroga alla disciplina del funzionamento collegiale dell'organo di liquidazione pluripersonale limitata alla sola srl risulterebbe incompatibile con il sistema unitario della liquidazione delle società di capitali e quindi non applicabile per espressa previsione del medesimo art. 2488 c.c.

J.A.17 – (DELEGABILITA' DI FUNZIONI A DETERMINATI LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/10) Poiché l'art. 2487, comma 1, lett. a) c.c. non pone limiti alla facoltà dell'assemblea (o dello statuto) di dettare le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, si ritiene lecita la previsione operata ai sensi di detta disposizione in base alla quale il collegio dei liquidatori possa delegare ad uno o più dei suoi componenti determinate funzioni.

J.A.18 – (MANCATA INDICAZIONE DELLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI – 1° pubbl. 9/10) E' possibile procedere alla nomina di una pluralità di liquidatori anche senza determinare (per delibera assembleare o per statuto) le regole di funzionamento del collegio.

In tal caso sarà infatti applicabile allo stesso, per analogia e con riferimento a tutti i tipi di società di capitali, la disciplina codicistica sul funzionamento del consiglio di amministrazione delle spa. Tale



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

disciplina è infatti l'unica positiva esistente in materia di organo gestorio collegiale.

J.A.19 - (CONTROLLO SULLA GESTIONE DURANTE LA LIQUIDAZIONE – 1° pubbl. 9/10) Dal combinato disposto dell'art. 2487bis, comma 3, c.c. (nella parte in cui prevede la cessazione degli amministratori con l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro imprese) e dell'art. 2488 c.c. (nella parte in cui prevede che durante la fase della liquidazione le disposizioni sugli organi di controllo si applichino in quanto compatibili), si può ritenere che il controllo sulla gestione delle società di capitali in liquidazione spetti:

- nelle srl: al collegio sindacale, se nominato (per obbligo di legge o di statuto);
- nelle spa con sistema tradizionale: al collegio sindacale;
- nelle spa con sistema dualistico: al consiglio di sorveglianza che rimane dunque in carica;
- nelle spa con sistema monistico: ad un collegio sindacale appositamente nominato.

Tale ultimo modello di governance societaria presuppone infatti necessariamente l'esistenza di un consiglio di amministrazione in grado di emanare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

Venuti meno tutti gli amministratori, per effetto dell'art. 2487bis, comma 3, c.c., tale modello di governance non può dunque più essere attuato, né direttamente, ritenendo non cessati i soli amministratori componenti il comitato di controllo (poiché in tal caso non si comprende chi sarebbe competente per le nomine e sostituzioni dei medesimi), né indirettamente, ritenendo applicabile al collegio dei liquidatori la designazione al proprio interno di un comitato di



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

controllo composto da alcuni liquidatori (poiché ciò non è consentito dal modello unitario di liquidazione di tutte le società di capitali).

In detta fattispecie troveranno dunque piena applicazione le norme sulla obbligatorietà della nomina del collegio sindacale quale organo cui la legge attribuisce tipicamente le funzioni di controllo sulla gestione.

L.E.8 – (FUSIONE, SCISSIONE E RIDUZIONE VOLONTARIA DI CAPITALE SOCIALE – 1° pubbl. 9/10) La fusione e la scissione sono negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt. 2501 e 2506 c.c.

All'esito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle società originarie (vedi orientamento L.A.31), senza che ciò integri una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c.

Ciò accade:

- a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l'entità del capitale sociale della società di nuova costituzione;**
- b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato del capitale dell'incorporata;**
- c) nella scissione propria, nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, e qualunque sia il capitale sociale della beneficiaria;**
- d) nella scissione a favore di beneficiaria preesistente, nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, ed il capitale sociale**



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

della beneficiaria non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato di un importo pari alla riduzione di capitale operata dalla scissa.

In dette ipotesi non è dunque necessario rispettare i maggiori termini di opposizione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445 e 2482 c.c. per la fattispecie della riduzione reale del capitale, in quanto la tutela dei creditori non può che essere quella tipica del procedimento di fusione o scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei casi, salve le leggi speciali).

In tutti gli altri casi la riduzione reale del capitale sociale delle società preesistenti potrà essere attuata (e quindi stipulato il relativo atto) solo dopo che siano decorsi i termini di 90 giorni di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e nel rispetto degli altri limiti imposti da detti articoli.

L.E.9 – (LEGITTIMITA' DELL'EMERSIONE DI UN AVANZO O DI UN DISAVANZO DI FUSIONE O SCISSIONE - 1° pubbl. 9/10)

La previsione contenuta nell'art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall'art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l'appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario.

Si ritiene pertanto che gli annullamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possano essere realizzati nell'ambito di una fusione o scissione se non nei limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

nell'integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li disciplinano.

M.A.23 – (LEGITTIMITA' DELL'ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE DA PARTE DI COOPERATIVA CUI SI APPLICHI NO LE NORME DELLA S.R.L. – 1° pubbl. 9/10) L'art. 2529 c.c. in tema di acquisto delle proprie quote (o azioni) da parte della società cooperativa si applica anche alle cooperative che adottino le norme della società a responsabilità limitata, nonostante il divieto all'acquisto di quote proprie dettato in tema di srl dall'art. 2474 c.c., stante la specialità della disciplina cooperativa e la finalità particolare dell'operazione a sostegno della mutualità (favorire i soci in difficoltà finanziarie e quelli che vogliono recedere senza che ricorrano i presupposti di legge o di statuto).

M.A.24 – (ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA DA PARTE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE – 1° pubbl. 9/10) Si ritiene che nonostante l'art. 2511 c.c., come novellato dall'art. 10, comma 1, della L. 99/09, definisca la società cooperativa come quella iscritta nell'albo di cui all'art. 2512 c.c., la stessa acquisti la personalità giuridica con la sola iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2331, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2523, comma 2, c.c.

M.A.25 – (LEGITTIMITA' DEL VOTO PER CORRISPONDENZA O CON ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE NELL'ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI – 1° pubbl. 9/10) Nelle delibere relative alle nomine dei componenti gli organi sociali si ritiene che sia sempre consentito ai soci, qualora l'atto costitutivo lo



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

preveda, di esprimere il proprio voto per corrispondenza (ovvero con altri mezzi di telecomunicazione), anche se in tal caso non potrà trovare applicazione la previsione contenuta nel comma 6, secondo periodo, dell'art. 2538 c.c., in base alla quale l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.

Tale ultima disposizione non è infatti volta a limitare il diritto di voto ma a superare un impedimento tecnico in ordine alla formazione di una volontà deliberativa univoca nell'ambito di un procedimento che consente ai soci di non partecipare alla discussione assembleare.

Non troverà pertanto applicazione in tutti quei casi in cui il socio è chiamato ad esprimere una preferenza (come nelle elezioni delle cariche sociali) piuttosto che un consenso od un dissenso su una determinata decisione.

O.A.6 – (DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO DI LIQUIDAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 2282, COMMA 1, C.C. – 1° pubbl. 9/10) Ai soci è consentito, con l'introduzione nel contratto sociale di una clausola programmatica, di determinare liberamente i criteri di ripartizione dell'attivo di liquidazione, purché ciò avvenga all'unanimità e sia rispettato il divieto del patto leonino.

Si ritiene tuttavia che dal verificarsi di una causa di scioglimento in poi tale facoltà non sia più consentita, poiché da tale momento è entrato nel patrimonio individuale di ogni singolo socio il diritto di credito alla ripartizione dell'attivo secondo i criteri precedentemente fissati.

Per poter ottenere dunque la ripartizione dell'attivo di liquidazione in maniera difforme rispetto ai criteri di contratto vigenti al momento del verificarsi di una causa di scioglimento sarà necessario attuare gli



**COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE**

**opportuni negozi traslativi dei diritti di credito vantati dai singoli soci
utilizzando uno degli schemi consentiti dall'ordinamento (donazione,
vendita, rinuncia, ecc.).**